

Decreto, Tribunale di Napoli, dott. Stanislao De Matteis, 13 novembre 2014

**TRIBUNALE DI NAPOLI  
VII SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) dott. Stanislao De Matteis | Presidente relatore |
| 2) dott. Nicola Graziano      | Giudice             |
| 3) dott. Alessia Notaro       | Giudice             |
- ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al n. XXX del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2014, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l.fall., vertente

**TRA**

**SOCIETÀ COOPERATIVA;**

**RICORRENTE**

**E**

**FALLIMENTO ALFA;**

**RESISTENTE CONTUMACE**

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato il 18.07.2014, la **SOCIETÀ COOPERATIVA** ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento ALFA deducendo l'erroneità dell'ammissione allo stato passivo del proprio in chirografo piuttosto che in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c.

Instauratosi il contraddittorio non si è costituita in giudizio la curatela della quale deve essere dichiarata la contumacia.

A scioglimento della riserva formulata dal giudice relatore all'udienza dell'11.11.2014, ritiene il tribunale che l'opposizione sia fondata per i motivi di seguito specificati.

Il *thema decidendum* della presente opposizione attiene, infatti, al (mancato) riconoscimento del privilegio generale sui beni del debitore previsto dalla norma di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c.

L'art. 2751 bis, n. 5, c.c. riconosce il privilegio "(a) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti".

Il n. 5 c.c. è stato sostituito dall'art. 36, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., in l. 4 aprile 2012, n. 35. Il testo precedente recitava "i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti".

In tema di privilegio generale sui mobili, la norma dell'art. 2751 bis, comma 1, n. 5, c.c., come sostituito dall'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, conv. in legge n. 35 del 2012, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione. Pertanto, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali dell'art. 2083 c.c. (così Cass. 11154/2012).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Napoli, dott. Stanislao De Matteis, 13 novembre 2014

Deve dunque aversi riguardo all'art. 2083 c.c. per l'intero credito vantato dall'opponente essendo tutte le prestazioni state eseguite anteriormente (l'ultima fattura in atti reca, infatti, la data del 31.10.2011) all'entrata in vigore del d.l. n. 5/2012.

In punto di diritto si evidenzia che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre i criteri di individuazione dell'impresa artigiana richiesti dall'art. 2083 c.c. rilevano nei rapporti privatistici ai fini della verifica dell'assoggettabilità o meno a procedura concorsuale e del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 *bis* n. 5 c.c., quelli posti dalla legge speciale (l. 08.08.1985 n. 443 e succ. mod.) sono necessari ai soli fini della fruizione delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno (Cass. 2713/2009). Pertanto, sul piano probatorio, l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana effettuata ai sensi dell'art. 5 legge 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva ai fini dell'ottenimento delle provvidenze regionali, non rileva ai fini del riconoscimento della natura artigiana dell'impresa e della conseguente applicazione dell'art. 2751 *bis*, n. 5, c.c., dovendosi a tal fine ricavare la relativa nozione dal criterio fissato dall'art. 2083 c.c. (Cass. 19508/2005) il quale fa leva sul concetto di prevalenza del lavoro personale (o dei soci in caso di società) e dei componenti della famiglia sul capitale investito nell'esercizio dell'impresa.

Tali principi di diritto, enunciati dalla Suprema Corte nel periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, devono essere confermati anche nella vigenza della nuova normativa, escludendo questo collegio che il legislatore, con l'introduzione del nuovo inciso, abbia inteso attribuire all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane efficacia costitutiva rilevante anche ai fini del riconoscimento del privilegio codicistico. Diversamente opinando e cioè ritenendo che l'iscrizione faccia sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui beni del debitore previsto dal codice civile, verrebbe irragionevolmente limitata l'autonomia decisionale del giudice ed in particolare il potere di sindacare la reale consistenza dell'impresa eventualmente disapplicando l'atto amministrativo di iscrizione accertato illegittimo.

Orbene, tali essendo i principi alla luce dei quali deve essere decisa la presente opposizione, occorre verificare se il creditore abbia documentato, attraverso il volume d'affari, la quantità di capitale investito, il numero di dipendenti, lo svolgimento prevalente di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di produzione di servizi e la prevalenza del fattore lavoro rispetto al fattore capitale impiegato nell'esercizio dell'impresa.

Nel caso di specie dalla documentazione in atti, che non risulta sconosciuta dal fallimento e della quale il tribunale non ha ragione di dubitare, si può evincere che il ricorrente abbia adempiuto il proprio onere probatorio in ordine alla natura artigianale dell'impresa (*"in materia di accertamento del passivo fallimentare, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. grava sul creditore"*: Cass. 24651/2011).

Ed infatti risulta *per tabulas* che:

- la SOCIETÀ COOPERATIVA, di produzione e lavoro, è iscritta col n. A113410 nell'albo delle cooperative a mutualità prevalente ed ha ottenuto dalla Lega nazionale Cooperative Mutue il relativo riconoscimento;
- la pretesa del creditore afferisce al corrispettivo della fornitura e posa in opera di serramenti in favore della società poi fallita nell'esercizio dell'impresa;
- dal bilancio di esercizio relativo al 2011 (in cui si è esaurita la prestazione per la quale l'opponente chiede l'ammissione allo stato passivo) risulta che l'apporto di lavoro (desumibile dalle retribuzioni) dei soci è prevalente rispetto a quello dei non soci;
- nell'anno 2011 il costo del personale è ammontato a complessivi 15,029 milioni di euro, dei quali 6,487 milioni di euro per dipendenti non soci e 8,542 milioni di euro per dipendenti soci;
- lo statuto della SOCIETÀ COOPERATIVA, espressamente richiede per l'acquisizione della qualità di socio la prestazione di lavoro dipendente da almeno tre anni.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Decreto, Tribunale di Napoli, dott. Stanislao De Matteis, 13 novembre 2014

Ciò è più che sufficiente al fine di ritenere che l'opponente abbia assolto all'onere della prova sulla medesima incumbente.

È noto, infatti, che *"I requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al privilegio del credito ex art. 2751 bis n. 5 (introdotto dalla legge n. 426 del 1975) sono, per un verso, correlati alla effettività e "pertinenza" professionale del lavoro dei soci, e, per altro verso, alla prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei non soci; tali requisiti sono ricavabili, oltre che dall'art. 23 D.Lg. C.P.S. n. 1577 del 1947, anche dalla genesi normativa dell'art. 2751 bis cod. civ. e dalla natura dei crediti assistiti dal privilegio, che, per essere relativi esclusivamente alla vendita dei manufatti e alla somministrazione dei servizi, appaiono strettamente correlati al lavoro personale e diretto dei soci. Ne consegue che non tutti gli enti qualificabili come cooperativi a fini fiscali e previdenziali possono ritenersi ammessi al beneficio del credito, e che, ai fini del beneficio mobiliare, non è necessario il ricorso a parametri diversi da quelli relativi all'apporto lavorativo dei soci, e collegati invece a canoni dimensionali o "funzionali", ovvero a comparazioni, di difficile effettuazione, tra lavoro e "capitale" investito"* (Cass. 2984/1997).

Sulle suesposte considerazioni ed in particolare avuto riguardo alla prevalenza del lavoro dei soci rispetto al lavoro dei non soci, l'opposizione si palesa fondata e pertanto l'impresa ricorrente deve essere ammessa in via privilegiata allo stato passivo del fallimento ALFA (n. xxx/2014).

Gli interessi vanno ammessi allo stato passivo come dispone l'art. 54, comma 3, l.fall.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso della SOCIETÀ COOPERATIVA,, nei confronti del fallimento ALFA, disattesa e reietta ogni altra domanda, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto ammette la SOCIETÀ COOPERATIVA, in privilegio ex 2751 bis, n. 5, c.c. al passivo del fallimento ALFA per l'importo di € 255.644,13 oltre interessi al tasso legale dalla scadenza di ciascuna fattura fino al deposito del progetto di riparto;
- pone a carico del fallimento ALFA le spese di lite che liquida in € 4.214,00, di cui € 1.214,00 per rimborso spese di lite, oltre accessori di legge.

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2014.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX